

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4727 del 19/09/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale dei corsi d'acqua fiume Taro, torrente Scodogna, rio Manubiola, canale Ortalli e canale Naviglio Taro nei comuni di Collecchio e Medesano (PR) - Richiedente Medesano Solare S.r.l. - Pratica GenioWeb PR22T0063 - Sinadoc 24830/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4971 del 19/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 07/07/2022 registrata al PG/2022/112752 del 07/07/2022 con cui il sig Giovanni Neri, c.f. NREGNN65M11G535D residente nel Comune di Parma (PR)

persona titolata alla firma degli atti della Medesano Solare S.r.l., P.Iva 02969600341 con sede legale nel comune di Parma (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale dei corsi d'acqua fiume Taro, torrente Scodogna, rio Manubiola, canale Ortalli, canale Naviglio Taro, individuata in comune di Medesano (PR) foglio 12 fronte mappale 62 ed in comune di Collecchio foglio 55 fronte mappale 23 e foglio 13 fronte mappale 605 e 68, foglio 11 fronte mappale 32 e 74, per uso **attraversamento con cavidotto** avente sezione di 240mm;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 221 del 20/07/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO INOLTRE ATTO CHE

- parte dell'area oggetto di concessione rientra nel Parco Regionale del Taro e in zona SIC e ZPS "IT4020021 – Medio Taro", in base alla D.G.R. 1191/2007 e per questa ragione è stata espressa Valutazione d'Incidenza Ambientale- VINCA espressa dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ricevuta con protocollo PG/2022/134132 del 12/08/2022;
- si sono ricevuti Nulla Osta Idraulici positivi espressi dall'
 - Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo con nota ricevuta con protocollo PG/2022/139871 del 26/08/2022;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – ARSTPC con nota ricevuta con protocollo PG/2022/103908 del 23/06/2022;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

TENUTO CONTO degli assensi espressi da

- Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro per l'attraversamento del canale omonimo in comune di Collecchio gestito dalla stessa Società, la cui derivazione afferisce alla concessione pratica PRPPA3199 e nella cui rete consortile ricade parte dell'opera richiesta, ricevuto con protocollo PG/2022/146260 del 07/09/2022;

- Consorzio Bacini Idrici di Medesano – COBIM per l'attraversamento del fiume Taro concesso nei pressi della medesima area ad uso guado con provvedimento pratica PR21T0064 ricevuto con protocollo PG/2022/130435 del 05/08/2022;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da AIPo e ARSTPC;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 20/04/2022;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 3412,60 in data 14/09/2022;
- il canone per le mensilità residue dell'annualità 2022 la somma pari a € 853,15 in data 14/09/2022;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta **Medesano Solare S.r.l. P.Iva 02969600341** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico dei corsi d'acqua **fiume Taro, torrente Scodogna, rio Manubiola, canale Ortalli, canale Naviglio Taro**, di circa 773 m sita in località Ghiaie di Medesano, Maraffa, La Baiarda e Case Ortalli di Collecchio, catastalmente identificata in comune di Medesano (PR) foglio 12 fronte mappale 62 ed in comune di Collecchio foglio 55 fronte mappale 23 e foglio 13 fronte mappale 605 e 68, foglio 11 fronte mappale 32 e 74, per uso **attraversamento con cavidotto** avente sezione di 240mm, codice pratica **PR22T0063**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata **fino al 31/12/2033**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto

per accettazione dalla Ditta concessionaria e ricevuto con protocollo PG/2022/151331 del 16/09/2022;

4. di stabilire che sulla base di quanto indicato dalla Società degli Utenti del canale Naviglio Taro dovranno essere rispettate le distanze indicate negli elaborati progettuali come da parere in Allegato 1;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in € **3412,60**;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
7. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € **3412,60**;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
13. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Ditta **Medesano Solare S.r.l.**, P.Iva 02969600341 (cod. pratica **PR22T0063**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce ai corsi d'acqua **fiume Taro, torrente Scodogna, rio Manubiola, canale Ortalli, canale Naviglio Taro**, individuata in comune di Medesano (PR) foglio 12 fronte mappale 62 ed in comune di Collecchio foglio 55 fronte mappale 23 e foglio 13 fronte mappale 605 e 68, foglio 11 fronte mappale 32 e 74, come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m 773 circa totali , è destinata ad uso **attraversamento con cavidotto** avente sezione di 240mm.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone pari a € **3412,60** tramite piattaforma dei pagamenti PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € **3412,60**. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **12 anni fino al 31/12/2033**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a

svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte delle Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei nulla osta idraulici pervenuti con protocollo PG/2022/139871 del 26/08/2022 dell'AIPo e protocollo PG/2022/103908 del 23/06/2022 dell'ARSTPC, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico ambientali dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Valutazione d'Incidenza Ambientale – VINCA protocollo PG/2022/134132 del 12/08/2022.
3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Parma, li data apposta tramite firma digitale

Classifica: 6.10.20_Fascicolo: 29/2015C/A, 8, 20

Oggetto: FIUME TARO - LR 04/2018, Art. 20 “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA comprensivo del Provvedimento di Via relativo al progetto di impianto fotovoltaico “Ghiaie di Medesano” nel territorio del Comune di Medesano (PR) e del Comune di Collecchio (PR)”, proposto da Medesano Solare Srl.

Richiedente: ARPAE

RICHIAMATA la Vs. nota n. prot. 102173 del 21/06/2022, assunta al prot. di questa Agenzia al n. 14959 in pari data, avente per oggetto la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in merito all'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la nota di AIPO n. prot. 15746 del 30/06/2022 con la quale la scrivente Agenzia chiedeva, relativamente alle opere ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza fluviali A e B, gli elaborati esplicativi delle modalità di realizzazione dell'attraversamento sul fiume Taro. In particolare, la documentazione risultava carente di:

- a) una planimetria riportante l'ubicazione delle attività previste progettualmente in riferimento alle fasce di pertinenza fluviale A e B;
- b) una planimetria di dettaglio contenente il rilievo dello stato di fatto, l'ubicazione del tracciato della tubazione, delle camerette di spinta e di arrivo (se presenti) in riferimento agli elementi principali di contesto;
- c) il profilo dell'estradosso della tubazione rispetto alla quota del terreno lungo il percorso interno ai limiti della fascia A e B;
- d) la sezione di progetto della TOC con l'individuazione della quota di estradosso della tubazione e dei relativi ricoprimenti. In tal senso si precisa che il franco della tubazione rispetto al fondo alveo dovrà essere concordato con la scrivente Agenzia sulla base degli elementi morfologici e idraulici di contesto oltre che tenuto conto delle possibili modificazioni plano-altimetriche dell'alveo generate da fenomeni transitori di erosione dovuti agli eventi di piena;
- e) una planimetria delle opere di accantieramento e provvisoriamente limitatamente alle opere previste all'interno delle fasce A e B.

DATO ATTO che in data 17/08/2022 venivano trasmessi alla scrivente Agenzia gli approfondimenti e

le integrazioni presentate dal proponente di cui alle lettere a, b, c, d del punto precedente;

DATO ATTO che il progetto definitivo comprensivo delle integrazioni, anche in ragione della sua stessa natura, non presenta gli elaborati relativi all'accantieramento e alle opere provvisionali;

DATO ATTO che l'area individuata è già soggetta ad un'ulteriore concessione alla ditta CO.B.I.M. relativamente all'uso e alla manutenzione del guado provvisorio rilevato nelle tavole progettuali presentate dal proponente;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

PRESO ATTO che il progetto, all'interno delle aree di pertinenza fluviale A e B del fiume Taro, per uno sviluppo di circa 1300 m prevede la messa in opera di una condotta elettrica MT posizionata all'interno di un tubo camicia DN400. In particolare lo sviluppo è stato suddiviso in tre tratti in base alla tecnologia impiegata (Rif. Elaborato T21):

- 1) dalla progr. 0 m alla progressiva 315 m realizzato con scavo a cielo aperto e ricoprimento pari a 1,2 m dal p.c.;
- 2) dalla progr. 315 m alla progr. 695 m realizzato mediante impiego di tecnologia T.O.C. con quota di estradosso del tubo camicia a 86.1 m slm e fondo alveo Taro a 89.4 m slm;
- 3) dalla progressiva 695 m alla progressiva 1308m realizzato con scavo a cielo aperto e ricoprimento pari a 1,2m dal p.c..

CONSIDERATO che, sulla base del rilievo condotto nel 2020/21 dalla scrivente Agenzia su tutto il tratto di fiume Taro di propria competenza, la quota di fondo definita in corrispondenza della sezione di attraversamento depurata dalla presenza del guado provvisorio di attraversamento è pari a 87,50m slm;

CONSIDERATO che, il tratto di condotta in progetto disposta parallelamente alla direzione del fiume Taro lambisce il limite della fascia A (rif. Elaborato T21);

CONSIDERATO che, immediatamente a valle della sezione di attraversamento del fiume Taro, sulla sponda idrografica sinistra, è presente un Oasi naturalistica interna alla fascia A con quota di fondo pari a 88,60 m slm;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

VISTO il R.D. 11/12/1933 n. 1775, “*Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche*”

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

sul progetto definitivo dell’**impianto fotovoltaico “Ghiaie di Medesano” nel territorio del Comune di Medesano (PR) e del Comune di Collecchio (PR)**”, proposto da **Medesano Solare S.r.l.** nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l’osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per l’area specificatamente indicata nella documentazione allegata alla richiesta e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’esecuzione di opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
4. il richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date d’inizio e fine lavori, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi con i relativi recapiti. A lavori ultimati si dovrà inoltre trasmettere, oltre al certificato di collaudo / regolare esecuzione, apposita dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.445 del/2000 che, “L’intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel parere idraulico rilasciato da quest’Agenzia”.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. **In sede di elaborazione di Progettazione Esecutiva, previo concordamento con lo scrivente Ufficio, dovrà essere redatto un dettagliato piano di cantierizzazione, riportante le opere provvisorie (guadi, piste, palancolate, ture temporanee, ...) da eseguirsi in alveo, corredato delle relative verifiche di compatibilità idraulica. Tale documentazione dovrà essere presentata alla scrivente Agenzia prima dell’approvazione del progetto esecutivo al fine della valutazione idraulica e del rilascio del definitivo nulla osta all’esecuzione dell’opera. Nella redazione del piano di cantierizzazione dovranno essere debitamente considerati i seguenti oneri:**

- l'accesso e l'uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua del richiedente;
- dovrà essere predisposta e mantenuta a cura e spese del richiedente apposita segnaletica volta a limitare l'accesso all'alveo ai soli mezzi autorizzati;
- in corrispondenza del cantiere dovranno essere posti regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori;
- è del Richiedente la responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere per tutta la durata dei lavori, effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua;

2. In ragione della variabilità morfologica del fondo del corso d'acqua nel tratto in esame:

- **si prescrive** di ridefinire il tratto di attraversamento del fiume Taro realizzato mediante T.O.C. estendendolo sulle sponde idrografiche sinistra e destra al fine di ricomprendere rispettivamente: il tratto in adiacenza all'oasi naturalistica con inizio a partire dall'allineamento, lato fiume, degli edifici esistenti (rif. ca. progr. 185m elaborato T21) e il tratto in parallelismo alla direzione del corso d'acqua fino a circa 15-20m oltre al limite della fascia A (rif. ca. progr. 1100m Elaborato T21);
- **si suggerisce**, inoltre nel tratto realizzato tramite TOC, di ridefinire la quota di estradosso della tubazione applicando il franco idraulico del progetto (pari a 3m) alla quota di fondo individuata in corrispondenza della sezione di attraversamento del F. Taro (pari a 87,50 m slm);

3. in considerazione che l'opera sarà posta sul demanio pubblico, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere perfezionato l'atto di concessione d'uso con la struttura ARPAE-SAC della Regione Emilia-Romagna sulla base del Nulla Osta Idraulico che quest'Agenzia emetterà sul Progetto Esecutivo redatto sulla base delle prescrizioni sopra dettagliate. Si evidenzia inoltre che nell'atto di concessione demaniale, dovrà essere esplicitato che gli "eventuali danneggiamenti alla tubazione per processi morfologici del fiume non possono assolutamente essere oggetto di risarcimento e nel caso l'Autorità idraulica dovesse intervenire con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo l'asta gli oneri necessari allo spostamento/protezione della stessa saranno a cura e spesa del proponente";

4. in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale. Tali indicazioni, dovranno confluire all'interno di una specifica procedura / sezione del PSC nell'ambito della quale valutare e gestire il rischio di allagamento del cantiere;

5. il Richiedente si impegna a:

- comunicare durante i lavori le eventuali difformità al cronoprogramma presentato al fine di consentire al personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni in corso di esecuzione;
- ripristinare a regola d'arte le sponde, le opere idrauliche e le pertinenze idrauliche interferenti

con le lavorazioni di che trattasi;

- utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
- non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
- non formare accessi definitivi all'alveo, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

6. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;
7. al termine di ogni giornata lavorativa i mezzi d'opera dovranno essere portati al di fuori dell'alveo, in zona non allagabile dalle possibili morbide del corso d'acqua;
8. il presente autorizza il richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto dell'intervento, con mezzi idonei per gli scopi di cui alla richiesta, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di imbibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde del corso d'acqua, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
10. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
11. non è autorizzata altresì la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
12. considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed In caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a

provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;

13. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
14. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
15. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
16. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
17. a lavori ultimati la Società richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;
18. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
3. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e

pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;


4. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia all'autorizzazione o di mancato rinnovo della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
5. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
6. il richiedente non potrà cedere la presente autorizzazione a terzi senza previo consenso scritto di quest'Ufficio;
7. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
8. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

(Ing. Mirella Vergnani)

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*



fabbriche e scavi;

- detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario;
- si rammenta che l'inizio e la fine dei lavori per gli attraversamenti in questione dovranno essere comunicati, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Ufficio tramite mail a stpc.parma@regione.emilia-romagna.it ed al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, tramite PEC a fpr42966@pec.carabinieri.it.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante la realizzazione delle opere il richiedente dovrà garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo le aree in esame potenzialmente esondabili, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/

**DETERMINAZIONE N. 507 DEL 09/08/2022**

OGGETTO: PARCO DEL TARO - NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE E DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO "GHIAIE DI MEDESANO", LOCALIZZATO NEI COMUNI DI MEDESANO E COLLECCHIO (PR). RICHIEDENTE MEDESANO SOLARE SRL.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali**VISTI:**

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la L.R. 9/2016 "Legge Comunitaria Regionale per il 2016";
- la LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4 LEGGE EUROPEA PER IL 2021;
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)"; la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- le Misure Specifiche di Conservazione del Sito della Rete Natura 2000 Z.S.C./Z.P.S. IT4020021 "Medio Taro" approvate con delibera di Comitato Esecutivo n.° 92 del 19/12/2013;
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale 1203 del 21 settembre 2020;
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo dell'Ente Parco n.° 111 del 22/12/2020;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell'Area Tecnica;



- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 2 del 27.02.2022 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento presentata da Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest, acquisita al protocollo di questo ente con n. 4613 del 22/09/21;

VISTA la convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 10/11/2021, acquisita al protocollo di questo ente con n. 5202 del 25/10/21;

VISTA la richiesta di integrazioni inviata da Arpae Sac Parma ed acquisita al protocollo di questo ente con n. 5870 del 25/11/21;

VISTA la comunicazione di sospensione dei termini inviata da Arpae Sac Parma ed acquisita al protocollo di questo ente con n. 6458 del 29/12/21;

VISTO l'invio delle integrazioni, che ha portato alla ripubblicazione del procedimento, e la convocazione della prima seduta della conferenza dei servizi per il giorno 26/05/22, acquisita al protocollo di questo ente con n. 2675 del 02/05/22;

VISTO l'invio della convocazione della seconda seduta della conferenza dei servizi per il giorno 30/06/22, acquisita al protocollo di questo ente con n. 3664 del 21/06/22;

VISTO che nella seduta del 30/06/22 il rappresentante delegato dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale interviene esponendo i seguenti dubbi da chiarire: - chiede di specificare se ci sono interferenze tra la cantierizzazione dovuta ai punti di ingresso/uscita in TOC e gli habitat; - chiede se è presente la sezione di attraversamento del Fiume Taro. Inoltre, evidenzia la presenza di un guado che periodicamente è soggetto a cantierizzazione e chiede se sono state valutate le possibili ed eventuali interferenze tra questa situazione e l'attraversamento in TOC;

VISTO l'invio della convocazione della terza seduta della conferenza dei servizi per il giorno 20/07/22, acquisita al protocollo di questo ente con prot. n. 4111 del 20/07/22, durante la quale il proponente illustra la documentazione, che viene considerata esaustiva, finalizzata a dare seguito alle richieste di chiarimento presentate dell'Ente Parchi;

CONSIDERATO CHE:

- l'area in cui sarà ubicato l'impianto fotovoltaico di produzione e le relative aree di pertinenza interessano terreni in comune di Medesano posti al di fuori del perimetro del Parco Regionale Fluviale del Taro e della ZSC/ZPS IT4020021 Medio Taro;
- per quanto riguarda invece la connessione individuata per l'allacciamento dell'impianto alla rete elettrica, il progetto prevede le seguenti opere interferenti con il territorio del Parco Regionale Fluviale del Taro e della ZSC/ZPS IT4020021 Medio Taro:
 - linea elettrica MT interrata lungo la viabilità interpodereale dall'impianto fotovoltaico in comune di Medesano fino al guado sul F. Taro in sponda sinistra;
 - linea elettrica in TOC, nel tratto in attraversamento dalla sponda sinistra a quella destra del F. Taro (circa 0,5 km);
 - linea elettrica interrata lungo la viabilità pubblica da sponda destra F. Taro fino all'allaccio finale alla cabina elettrica esistente in Comune di Collecchio;



- dalle note contenenti le precisazioni progettuali e dai relativi elaborati grafici esplicativi, esposti nella conferenza dei servizi del 20/07/22, si è potuto constatare che le aree di cantierizzazione propedeutiche alla realizzazione dell'attraversamento in TOC del Fiume Taro non interferiscono con habitat di interesse comunitario, come classificati nella Carta Habitat della Regione Emilia Romagna;
- in generale le opere previste dalla realizzazione della rete di connessione per l'allacciamento dell'impianto alla linea elettrica non interferiscono con habitat di interesse comunitario, come classificati nella Carta Habitat della Regione Emilia Romagna;
- nello Studio di Incidenza e nella documentazione di approfondimento è precisato che per la tutela dell'Occhione (*Burhinus oedicephalus*) la realizzazione della connessione elettrica in corrispondenza del Sito Rete Natura 2000 sarà eseguita al di fuori del periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di rilasciare nulla-osta con prescrizioni al *PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE E DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO "GHIAIE DI MEDESANO", LOCALIZZATO NEI COMUNI DI MEDESANO (PR) E COLLECCHIO (PR), PROPOSTO DA MEDESANO SOLARE SRL;*
2. Di disporre che tali prescrizioni rispetto al Piano Territoriale siano espresse nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza;
3. Di concludere la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che la *REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO "GHIAIE DI MEDESANO"*, come sopra brevemente descritto, non determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro", nel rispetto delle misure di mitigazione indicate nello studio di incidenza, delle prescrizioni e ulteriori misure di mitigazione riportate di seguito:
 - le opere e gli impianti ubicati nell'alveo del Fiume Taro dovranno essere realizzati al di fuori del periodo che va dal 15 marzo al 15 luglio;
 - la manutenzione ordinaria di tali opere dovrà essere realizzata al di fuori del periodo che va dal 15 marzo al 15 luglio;
 - dovranno essere comunicate al Parco, con congruo anticipo, le date di inizio e di termine di ciascuna sessione di lavori sia in fase di realizzazione che in fase di manutenzione;
 - non dovranno essere effettuati interventi di taglio e/o asportazione della vegetazione appartenente ad Habitat di interesse comunitario;
 - dovranno essere utilizzate le piste di accesso già esistenti in prossimità degli interventi da effettuare, scegliendo i percorsi più brevi ed evitando divagazioni;
 - è fatto divieto di asportazione di materiale inerte dall'alveo e dalle aree limitrofe;
 - dovranno essere chiusi gli ingressi alle piste di cantiere per evitare l'accesso ai mezzi motorizzati;
 - i rifornimenti di carburante e olii dovranno essere effettuati al di fuori dell'alveo del F. Taro;
 - dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie per evitare lo sversamento accidentale di carburanti e olii;
 - gli interventi in alveo dovranno essere coordinati fra loro ed essere condensati nel più breve arco temporale possibile;
 - al termine dei lavori dovranno essere ripristinate tutte le aree di cantiere utilizzate con rimozione delle attrezzature e dei rifiuti e ripristino delle chiusure;



4. Di precisare che il presente atto mantiene validità sino al 15 marzo 2024;
5. Di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
6. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa all'Arpae Sac di Parma;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.